



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi all'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 o.p. presentata nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED], ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione di cui alla sentenza n. [REDACTED] emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Macerata in data [REDACTED], definitiva il [REDACTED];

## OSSERVA

Con ordinanza emessa in data [REDACTED] il G.U.P. presso il Tribunale di Macerata, su istanza di [REDACTED] [REDACTED] ha sostituito nei suoi confronti la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, inflitta con la sentenza in epigrafe, con il lavoro di pubblica utilità, per una durata pari a quella della pena detentiva sostituita.

Con istanza avanzata a questo Ufficio in data 21.05.2025, a mezzo difensore, [REDACTED] ha chiesto che gli venga concesso il beneficio della liberazione anticipata sui semestri di pena sostitutiva già scontata, sull'assunto di aver svolto, a partire dal 15.04.2023, lavori di pubblica utilità presso la Cooperativa sociale "Il Bettolino" di Reggiolo (RE).

Non si ignora che in materia di concessione della liberazione anticipata in favore di un condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo sono intervenute due recenti pronunce della Suprema Corte.

Più precisamente, con sentenza n. 116/2025 emessa il 10.01.2025 e depositata il 13.03.2025, la Corte di Cassazione, Sezione I, ha affermato il principio secondo cui, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689/1981, 47 comma 12 bis e 54 ord. pen., l'istituto della liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la competenza funzionale a decidere sulla concessione di detto beneficio spetta al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 bis ord. pen., e non al giudice che ha concesso la pena sostitutiva in questione.

Lo stesso principio è stato ribadito dalla successiva pronuncia n. 18955 del 20.03.2025, depositata il 21.05.2025.

In entrambi i casi la S.C. è stata investita dai ricorsi promossi dalle Procure Generali avverso ordinanze di concessione della liberazione anticipata emesse dalle Corti di Appello (rispettivamente di Torino e di Milano) in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., in relazione ai semestri di pena scontati in lavori di pubblica utilità sostitutivi, che erano stati concessi ai condannati dal giudice di secondo grado.

L'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con dette due pronunce - affermata l'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva in questione (soprattutto alla luce delle sue affinità con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) - dissente, tuttavia, con l'attribuzione a decidere detta materia in capo al giudice dell'esecuzione, ritenendo che il dato normativo sul punto sarebbe inequivoco: "*ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5)».*

La stessa Corte, pur rilevando che "*eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione*", sostiene che, tuttavia, tali esigenze "*non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa*".

Orbene, quest'Ufficio ritiene che tale ricostruzione normativa non convinca e che la competenza in materia spetti al giudice dell'esecuzione.

Preliminarmente occorre introdurre talune considerazioni di ordine generale sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, prodromiche alla corretta determinazione della competenza sull'istanza qui proposta.

sc

Con il d.lgs. 150/2022 il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto nel sistema codicistico quale pena sostitutiva della pena detentiva non superiore a tre anni (art. 20 *bis* c.p.).

La novella ha al contempo previsto una riforma organica della legge n. 689/1981, al fine di adeguare la disciplina sostanziale in materia di sanzioni sostitutive agli istituti di nuovo conio, ossia alle c.d. pene sostitutive di pene detentive brevi.

La natura del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sanzione in grado di escludere qualsivoglia rischio di desocializzazione poiché incentrata, in modo particolare, sull'adempimento di una prestazione di *facere* socialmente utile, ha indotto il legislatore a introdurre un'autonoma disciplina *ad hoc*, distinta dalla normativa dedicata alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutive e improntata alla celerità e alla semplificazione, in linea con l'intento di razionalizzazione sotteso alla legge delega n. 134 del 2021.

In tal senso, una volta applicato dal giudice di cognizione, il lavoro di pubblica utilità, a differenza delle restanti pene sostitutive, si esplica sotto la supervisione del giudice che l'ha irrogato, esercitabile grazie all'opera di raccordo affidata all'ufficio di esecuzione penale esterna, deputato alla presa in carico del condannato, alla verifica circa il regolare svolgimento della pena e al mantenimento di un contatto diretto con l'autorità giudiziaria, cui fornisce apporti informativi sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

L'art. 63 della legge n. 689 del 1981 prevede, a tal proposito, che la sentenza irrevocabile o il decreto penale che applicano il L.P.U.S. devono essere trasmessi per estratto all'autorità deputata alla vigilanza, territorialmente competente, nonché all'UEPE, incaricato dal giudice, unitamente agli organi di polizia, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La norma prosegue con l'introduzione di un'interlocuzione periodica con il giudice che ha applicato la pena sostitutiva, in merito alla condotta del condannato e al relativo percorso di reinserimento sociale. Difatti, l'UEPE provvede a raccogliere informazioni sull'andamento del programma, da sottoporre poi al vaglio del giudice.

All'esito del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'andamento del programma trattamentale forma oggetto di un'apposita valutazione conclusiva da parte del giudice dell'esecuzione, compendiata in un provvedimento con cui l'autorità giudiziaria dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il vaglio circa l'effettivo e corretto svolgimento del lavoro da parte del giudice che l'ha applicato ricalca, pur con i dovuti adattamenti, la declaratoria di estinzione dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art.47 comma 12 o.p., rimessa al Tribunale di Sorveglianza sulla scorta di un esame complessivo del percorso rieducativo condotto, nonché la dichiarazione di estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 *ter* c.p.

L'impianto normativo delineato dal d.lgs. 150/2022, inoltre, non sottrae al giudice che ha irrogato la pena sostitutiva neppure il *quomodo* in cui si esplica, ossia il dettato prescrittivo ad essa connesso. Ed invero, eventuali istanze di modifica delle prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità vanno pur sempre inoltrate, per il tramite dell'UEPE, al giudice che l'ha irrogata, il quale provvederà secondo la procedura *de plano*, ai sensi dell'art. 667 co. 4 c.p.p. (cfr. art. 64 Legge n. 689/1981).

Coerentemente, il controllo sulla pena sostitutiva in esame da parte del giudice dell'esecuzione si esplica anche a fronte di situazioni patologiche, quali la mancata esecuzione del L.P.U.S. o l'inosservanza delle prescrizioni, ipotesi che innescano il rimedio sanzionatorio di cui all'art. 66 Legge 689/1981. La norma prevede, infatti, che eventuali violazioni commesse da persona sottoposta al lavoro di pubblica utilità andranno tempestivamente comunicate dall'UEPE al giudice che ha applicato detta sanzione, al quale è rimessa la valutazione in ordine all'eventuale revoca e conversione della pena residua, in caso di mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità ovvero grave e reiterata violazione delle prescrizioni.

Attribuzioni analoghe si rinvencono in capo al magistrato di sorveglianza, qualora dette violazioni o la mancata esecuzione in parola attenga alla semilibertà o alla detenzione domiciliare sostitutive, in conformità con il controllo esercitato da tale organo giudiziario durante tutto il corso delle pene sostitutive in parola, a partire dalla conferma o modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni di cui all'art. 62 L. 689/1981.

Un'ulteriore peculiarità del lavoro di pubblica utilità si riscontra in materia di esecuzione di pene sostitutive concorrenti. In armonia con la disciplina richiamata e in contrasto con la disciplina generale di cui all'art. 663 c.p.p., l'ultimo comma dell'art. 70 della L. 689/1981 introduce una deroga espressa in caso di cumulo di più titoli, facendo salva "*limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena*".

Tale previsione convalida ulteriormente le linea sistematica adottata dal legislatore nel conformare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, eliminando ogni dubbio sull'intento di accentrare in capo al giudice che l'ha irrogata la relativa gestione.

Così ripercorso l'impianto normativo, appare indubbia e non certo casuale, inoltre, la discrasia tra l'assetto che connota l'esecuzione del L.P.U.S., e il modello unitario previsto per la semilibertà e la detenzione domiciliare

sostitutiva, sanzioni restrittive della libertà personale, declinate con modalità sostanzialmente analoghe alle omonime misure alternative, sotto la supervisione del magistrato di sorveglianza, che ne cura i contenuti e le modalità attuative.

Le ragioni di tale partizione normativa, che da un lato attribuisce al magistrato di sorveglianza il controllo sulle pene sostitutive di natura detentiva e, dall'altro, riserva al giudice della cognizione il monitoraggio del lavoro di pubblica utilità in tutte le sue articolazioni, possono rintracciarsi sia nelle differenze strutturali tra i due sottosistemi – quello della detenzione domiciliare e della semilibertà, sanzioni connotate da un'incidenza coercitiva sulla libertà personale, e quello dal lavoro di pubblica utilità, al più idoneo a limitare specifiche libertà (es. la libertà di circolazione) – sia, per altro verso, nelle evidenti analogie che avvicinano il lavoro di pubblica utilità al modello della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 *bis* c.p.

Tale dicotomia, del resto, si riflette coerentemente sulle attribuzioni della Procura, cui non è sottratta la competenza ad emettere l'ordine di esecuzione relativo alla semilibertà e alla detenzione domiciliare sostitutiva, misure che restringono la libertà personale in termini di carcerazione e che pertanto implicano l'intervento dell'organo giudiziario a ciò generalmente preposto; intervento pretermesso, viceversa, in ipotesi di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, misura che non prevede limitazioni qualitative della libertà personale ed è pertanto soggetta all'intervento esclusivo del giudice dell'esecuzione.

Così ricostruito l'assetto normativo della pena sostitutiva in questione ed evidenziate le sue differenze con le altre due pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, va poi sottolineato che il legislatore ha voluto espressamente rimarcare la peculiare natura delle pene sostitutive rispetto a quella delle misure alternative alla detenzione, sancendo all'art. 67 comma 1 legge 689/1981 l'inapplicabilità al condannato a pena sostitutiva delle misure alternative alla detenzione, salvo quanto previsto nell'aggiunto comma 3 *ter* dell'art. 47 o.p., e prevedendo all'art. 76, a chiusura del Capo III dedicato alle pene sostitutive, l'estensione applicativa a queste ultime di singole norme della legge sull'ordinamento penitenziario (l'art. 47 comma 12 *bis* in materia di liberazione anticipata; l'art. 51 *bis* in materia di prosecuzione in caso di sopravvenienza di cumulo, l'art. 51 *quater* in materia di esecuzione delle pene accessorie; l'art. 53 *bis* per il computo del periodo trascorso in licenza come pena espiata) *“in quanto compatibili”*.

Tale clausola di compatibilità assegna pertanto all'interprete il compito di valutare l'applicabilità alle pene sostitutive dei singoli istituti richiamati, svolgendo di volta in volta un giudizio di compatibilità tra quelle disposizioni, atte a disciplinare le misure alternative alla detenzione, e l'assetto delle nuove pene, come sopra ampiamente ricostruito.

Proprio in forza di tale criterio letterale, fondato sulla lettura dell'art. 76 Legge 689/1981, quest'Ufficio ritiene di dover dissentire dall'interpretazione giurisprudenziale assunta dalla Suprema Corte nelle due pronunce succitate.

Invero, a parere di chi scrive, il richiamo operato dall'art. 76 all'art. 47 co. 12 *bis* o.p., secondo cui *“all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale (...) può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54”*, va inteso come un rinvio formale all'istituto della liberazione anticipata - applicabile, secondo la tesi fatta propria dalla Cassazione, anche a forme di esecuzione penale non detentive - ma non può comportare un'automatica estensione, per ciò solo, della competenza in materia in capo al magistrato di sorveglianza e della disciplina procedurale appositamente dettata dalla legge (di cui all'art. 69 *bis* o.p.) con riferimento agli istituti che a quest'ultimo competono e alla cui concreta esecuzione egli presiede.

In altri termini, e per ciò che rileva nel caso di specie, il richiamo in parola consente di riconoscere la liberazione anticipata ai condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sul modello dell'affidamento in prova, senza in alcun modo che tale richiamo, nell'ottica legislativa, determini anche uno spostamento della competenza, solo *in parte qua*, in capo alla magistratura di sorveglianza.

In tal senso, appare significativa la scelta del legislatore di menzionare nell'art. 76 L. 689/1981 il solo art. 47 comma 12 *bis* o.p. e non, invece, la disposizione di cui all'art. 69 *bis* o.p., che disciplina gli aspetti procedurali del riconoscimento della liberazione anticipata allorché tale valutazione è compiuta dal magistrato di sorveglianza con riguardo agli istituti della concreta gestione esecutiva si occupa.

Dal dato letterale, scevro da riferimenti al magistrato di sorveglianza e al procedimento di cui all'art. 69 *bis* o.p. non è possibile evincere un'estensione della competenza di tale autorità giudiziaria all'istituto del L.P.U.S., sottoposto, come evidenziato, all'integrale gestione da parte giudice dell'esecuzione.

L'opposta tesi, favorevole ad un'affermazione di competenza del magistrato di sorveglianza in materia, striderebbe inevitabilmente con un'interpretazione del dato letterale basata sulla riserva di compatibilità sopra indicata.

Alla luce delle concrete modalità in cui il L.P.U.S. si declina, invero, a cura del giudice che ne ha disposto l'applicazione, attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza su un istituto che inevitabilmente incide su quelle modalità applicative, si porrebbe in insanabile contrasto con il sistema normativo delineato in punto di L.P.U.S., in evidente violazione della clausola di compatibilità di cui all'art. 76 L. 689/1981.

Laddove residuassero margini di dubbio in ragione della penombra in cui il dato normativo getta l'interprete, sia consentito adoperare il criterio ermeneutico suppletivo della volontà legislativa, secondo il medesimo metodo accolto dalla stessa Cassazione nelle sentenze da cui si intende dissentire.

Invero, è la stessa Corte di legittimità, laddove affronta il tema della compatibilità strutturale della liberazione anticipata con la pena sostitutiva degli L.P.U.S., a richiamare gli atti preparatori e la relazione illustrativa del D.Lgs. 150/2022 nella parte in cui esplicita la volontà del legislatore delegato di consentire la liberazione anticipata rispetto alla pena in discussione.

Ebbene, la relazione illustrativa sull'art. 76 L. 689/1981 si apre con la chiara indicazione che questa norma è volta a rendere applicabili al sistema delle sanzioni sostitutive una serie di istituti tipici dell'ordinamento penitenziario con un obiettivo di *coerenza* della nuova disciplina sanzionatoria (*“Ne consegue la necessità di allineare alcuni istituti tipici delle misure alternative dell'ordinamento penitenziario al sistema delle pene sostitutive, sia per integrare e dare coerenza alla disciplina delle pene sostitutive, sia per evitare possibili disparità di trattamento irragionevoli tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. Si è pertanto ritenuto opportuno prevedere dei richiami espliciti ad alcune norme della l. n. 354/1975, pertinenti anche alle pene sostitutive.”* cfr. Relazione illustrativa pag. 235).

La relazione prosegue, poi, con l'indicata estensione dell'istituto della liberazione anticipata, mutuata dall'art. 47 c. 12 *bis* O.P. a tutte le misure, citata dalla Cassazione; ma con la rilevante precisazione che il richiamo *“a detta disposizione comprende anche le disposizioni da questa richiamate sulle forme del provvedimento e sul diritto di reclamo.”* (cfr. Relazione illustrativa pag. 236).

Si dice, poi, che *“Oltre a quelle in tema di liberazione anticipata, vengono rese applicabili ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Tra queste, l'art. 51 bis, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. La norma affida al magistrato di sorveglianza la valutazione della sussistenza delle condizioni di permanenza dell'applicabilità della misura in esecuzione ovvero la loro mancanza con cessazione della misura. Si reputa opportuno affidare al magistrato ovvero al giudice preposti all'esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva, applicando i criteri previsti dall'art. 70”* (cfr. Relazione illustrativa pag. 236).

Il passaggio evidenzia chiaramente, a parere di chi scrive, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore delegato nel disporre il rinvio alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, salva clausola di compatibilità. Proprio laddove la Relazione richiama l'art. 51 *bis* o.p. esplicita che se nel sistema dell'ordinamento penitenziario questa norma attribuisce *al magistrato di sorveglianza* il compito di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità delle misure che egli gestisce, il legislatore ha reputato opportuno *affidare al magistrato ovvero al giudice preposti all'esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo* (neretto aggiunto).

Con ciò fornendo un indizio metodologico chiaro all'interprete su come leggere la clausola di compatibilità: non tanto, o non soltanto, quale vaglio di compatibilità strutturale tra gli istituti ed il nuovo sistema, ma anche come espressione della necessità di traghettare gli istituti richiamati nell'alveo dell'ordito e delle sfere di attribuzioni tipiche delle nuove sanzioni sostitutive. In altre parole, il legislatore intendeva necessario che gli istituti in esame, una volta fatto ingresso nel nuovo sistema mediante il richiamo previsto dall'art. 76 L. 689/1981, trovassero applicazione da parte del giudice competente a curare l'esecuzione della specifica misura in atto.

Viceversa, laddove con l'art. 76 L. 689/1981 il legislatore avesse inteso richiamare le norme citate così come disciplinate nell'ordinamento penitenziario, dunque mantenendo ferme le sfere di attribuzioni e competenze in capo alle autorità giudiziarie ivi previste, la clausola di compatibilità non avrebbe avuto ragione di essere apposta (il testo normativo, infatti avrebbe ben potuto essere *“si applicano gli artt.”* con elencazione delle norme pertinenti).

In questo senso, si ritiene coerente sia con una lettura testuale, che aderente alla *voluntas legis* l'ermeneutica qui proposta che individua la competenza sugli istituti richiamati (dunque anche in materia di liberazione anticipata) in capo al giudice di merito laddove siano in esecuzione i L.P.U.S.

A fronte di tale ricostruzione interpretativa, appare del tutto inconferente il riferimento effettuato dai giudici di legittimità all'art. 69 bis o.p., quale dato normativo che attribuirebbe in modo inequivocabile la competenza funzionale in materia di liberazione anticipata integralmente alla magistratura di sorveglianza.

Fuorviante appare, altresì, il richiamo operato al decreto legge c.d. Nordio, 4 luglio 2024, n. 92, che viene menzionato nelle pronunce della Cassazione per sostenere che, poiché detto decreto avrebbe modificato l'art. 69 bis o.p. prevedendo che *“il provvedimento che nega o concede la liberazione anticipata è pronunciato dal M.D.S.”*, allora, essendo detta riforma intervenuta in epoca successiva alla Cartabia, ciò consentirebbe di attribuire a questa Autorità Giudiziaria la competenza funzionale esclusiva in materia.

È sufficiente un confronto tra il testo previgente della disposizione e quello riformato per rendersi conto che la portata innovativa del d.l. Nordio non sta nell'indicazione del giudice competente a decidere sulla liberazione anticipata (da sempre in capo al magistrato di sorveglianza con riguardo alle pene alla cui concreta esecuzione egli provvede), ma nell'aver individuato dei limiti alla possibilità di svolgere il giudizio ex art. 54 o.p., laddove questo non sia strumentale all'accesso a benefici penitenziari o all'integrale espiazione della pena, salvo specifico interesse di parte.

Peraltro, la modifica della norma richiamata, non scalfisce la necessità di operare il vaglio di compatibilità nei termini in cui si è detto *supra*.

Proprio al riguardo, si coglie l'occasione per evidenziare ulteriori indici di carattere sistematico (e non già meramente operativi), che depongono per la soluzione interpretativa che sostiene la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sull'istanza oggetto del presente procedimento.

Giova rammentare che ai sensi dell'art. 69 bis comma 2 o.p., come riformato dal d.l. 92/2024, l'autorità giudiziaria è tenuta ad accertare *d'ufficio* la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio *“nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espianare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54”*. Orbene, è evidente che tale meccanismo procedurale è compatibile con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo fintanto che il giudice competente alla relativa decisione si identifichi nell'autorità che ha il controllo di tale programma rieducativo, che ha contezza dell'avvio, della durata e del termine finale del medesimo. Diversamente, qualora, cioè, si affermasse la competenza del magistrato di sorveglianza in materia, la procedura richiamata si porrebbe in termini di netta incompatibilità con l'assetto del L.P.U.S. e risulterebbe di fatto inapplicabile, pretendendo un'iniziativa da parte di un organo giudiziario che non ha alcuna cognizione di tale vicenda esecutiva.

Sotto un ulteriore profilo, andando ancora oltre il dato letterale, non v'è chi non veda che un intervento del magistrato di sorveglianza nella gestione di una forma di esecuzione penale integralmente rimessa al giudice che l'ha disposta, finisca inevitabilmente per alterare l'unitarietà del rapporto esecutivo, che risulterebbe pericolosamente disancorato dall'autorità preposta alla verifica sul corretto andamento del percorso rieducativo, con effetti dirompenti sulla semplificazione, la celerità e l'efficienza dell'esecuzione, nonché, in ultima istanza, sui diretti interessati.

La competenza del giudice dell'esecuzione, per contro, configura null'altro se non la naturale declinazione, in materia di liberazione anticipata, della competenza già attribuita, in via generale, a tale autorità giudiziaria ex art. 63 e seguenti della Legge 689/1981.

Non si pone, pertanto, alcuna deroga alla competenza funzionale di altro organo giudiziario, quanto piuttosto la corretta e fisiologica estrinsecazione delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione in relazione al lavoro di pubblica utilità, in conformità con il dato letterale della normativa richiamata e con la clausola di compatibilità di cui all'art. 76 della legge menzionata.

Il profilo della competenza, del resto, non è l'unico aspetto della disciplina in materia di liberazione anticipata che non opera in relazione al lavoro di pubblica utilità. Si consideri, a titolo esemplificativo, la norma di cui all'art. 54 comma 2 o.p., a sua volta richiamata dall'art. 47 co. 12 bis o.p., secondo cui *“la concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione”*. Detta previsione risulta a tutt'evidenza incompatibile con la disciplina in materia di L.P.U.S., in cui l'intervento del P.M. è di fatto pretermesso.

se

Si è già sommariamente rilevato, sul piano metodologico, il rinvio che l'art. 76 L. 689/1981 opera all'art. 51 bis o.p.

Si consenta di analizzare anche gli aspetti operativi della disciplina. La norma prevede che *“quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 c.p.p. informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne*

*dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto".*

Orbene, pur ravvisandosi un richiamo generale della normativa *de qua*, è indubbio (non solo perché indicato nella relazione illustrativa) che debba essere il giudice dell'esecuzione, coerentemente con il sistema delineato, ad occuparsi del provvedimento di esecuzione di pene sostitutive concorrenti e della prosecuzione o cessazione delle stesse senza che questo configuri una deroga alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza citato dall'art. 51 *bis* o.p., bensì una particolare declinazione della generale competenza dell'autorità che ha irrogato la pena sostitutiva alla luce della clausola di compatibilità.

A ragionare diversamente, in punto di competenza, anche i plurimi riferimenti alla procedura *de plano* di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p., frequenti nel procedimento di sorveglianza (cfr. art. 678 c.p.p.), dovrebbero automaticamente intendersi, in adesione al dato testuale, come rinvii ad una procedura rimessa in via esclusiva al giudice dell'esecuzione, conclusione che, nell'aderire ad una tesi del tutto formalistica, produrrebbe effetti paradossali, finendo per alterare l'assetto delineato dall'art. 678 c.p.p., che attribuisce, rispettivamente, al magistrato o al tribunale di sorveglianza la competenza sugli istituti ivi richiamati, tra i quali, val la pena evidenziare, sono richiamate le pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, mentre non v'è alcun cenno al lavoro di pubblica utilità.

Ebbene, tornando a quest'ultimo istituto, oltre al dato normativo, inequivoco nell'accentrare la gestione della pena sostitutiva, in via esclusiva, in capo al giudice che l'ha applicata, non può tacersi che una duplicazione di attribuzioni giurisdizionali in materia rischia di sfociare in valutazioni e provvedimenti antitetici, in grado di frenare e ostacolare la corretta attuazione degli istituti giuridici introdotti. Trattasi di effetti inevitabilmente favoriti da una disciplina che investe il giudice dell'esecuzione di qualsivoglia profilo applicativo attinente al lavoro di pubblica utilità, ponendolo dunque nelle condizioni di valutare, tra l'altro, la meritevolezza di una detrazione della pena sostitutiva a titolo premiale ex art. 47 co. 12 *bis* o.p., pena sostitutiva della quale, viceversa, il magistrato di sorveglianza verrebbe a conoscenza solo se e allorché investito di un'eventuale istanza di liberazione anticipata.

Peraltro, non può non evidenziarsi come il giudizio ex art. 47 co. 12 *bis* o.p. risulti strettamente correlato a quello sull'esito dell'andamento complessivo dei lavori, che forma oggetto di successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva da parte del G.E. In caso di scissione tra detti giudizi, si porrebbero anche problematiche di ricaduta pratica nella successiva eventuale rideterminazione della pena residua, considerando anche il mancato coinvolgimento della Procura nell'esecuzione del L.P.U.S.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in forza di un'interpretazione *in primis* letterale e, in secondo luogo, di ordine sistematico, ritiene il Magistrato di dover rilevare la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata avanzata dal condannato sottoposto ad esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ravvisando tale competenza in capo al giudice dell'esecuzione.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 47 co. 12 *bis*, 54 e 69 *bis* O.P., e gli artt. 63 e 76 Legge n. 689/1981;  
Dichiara la propria incompetenza a decidere sull'istanza e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di Macerata per competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.  
Reggio Emilia, 04.06.2025

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

*Silvia Costantini*  


Depositato in Cancelleria

R.E. 04/6/2025

